



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione pubblica



**GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020**

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

La Conferenza di servizi semplificata

L’ANALISI DI CASI

a cura di Mariangela Benedetti

4 giugno 2020

FormezPA

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI

Provincia di
Ancona

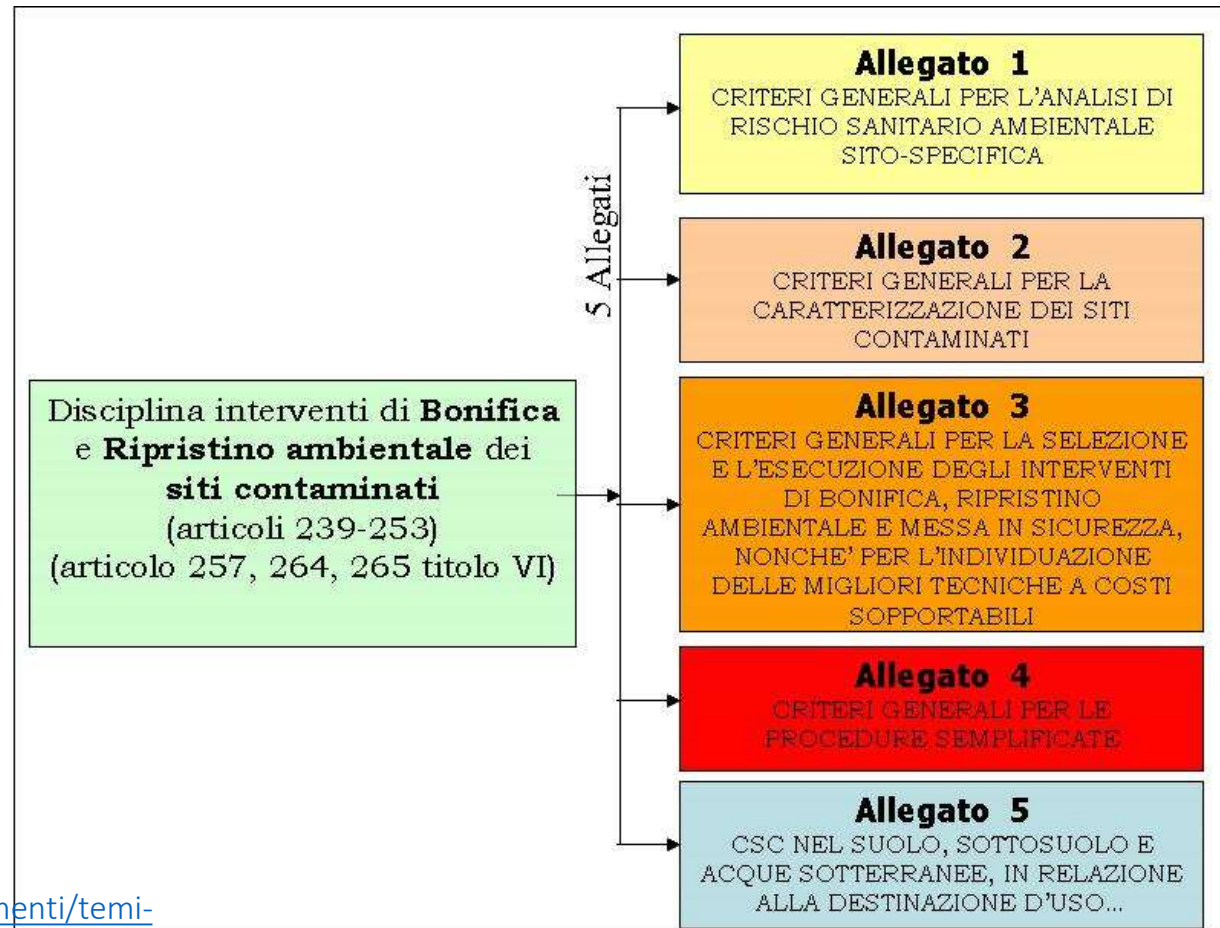
IL QUESITO

Come orientarsi sulle tempistiche amministrative nel procedimento di rilascio della certificazione del completamento degli interventi eseguiti in un sito contaminato. L'unica indicazione temporale espressa nel T.U.A. è riportata al comma 13 dell'art. 242 che recita: *"Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione."* Non è stato chiarito dalla legge cosa sia questa fantomatica "DELIBERA DI ADOZIONE".

Nella Regione Marche, con DGR 1104/2018 "Linee guida regionali per la gestione dei siti inquinati ..." Sono stati forniti degli indirizzi sulle tempistiche procedurali, ed è stato indicato, specificatamente al procedimento di cui all'art. 248, c. 2 che *"Di norma il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica dell'AR.P.A.M., fatte salve eventuali proroghe motivate."*

Non è abbastanza chiaro come muoversi, tempisticamente parlando, correttamente.

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI



Fonte: Arpa Piemonte

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/siti-contaminati/procedura>

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI

LE PROCEDURE



La COMUNICAZIONE del responsabile dell'inquinamento al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto (che sarà il tramite per inoltrare la notizia al Ministero dell'Ambiente) dell'avvenuto inquinamento o della individuazione di una contaminazione storica



La Comunicazione, non appena pervenuta al comune abilita l'operatore alla realizzazione, nelle successive 24 ore, degli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza.

L'art. [240](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), si ispira al principio comunitario del "chi inquina, paga" secondo cui l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa. Tale obbligo, pertanto, non può essere accollato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità, sicché la PA non può ordinare ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento.

[T.A.R. Toscana, Firenze, 9 dicembre 2015, n. 1676](#)

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI

LE
PROCEDURE

2

Attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un' **indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento** per accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)



SI

NO

È stato superato il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione?

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI

LE
PROCEDURE

È stato superato il livello delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC)?

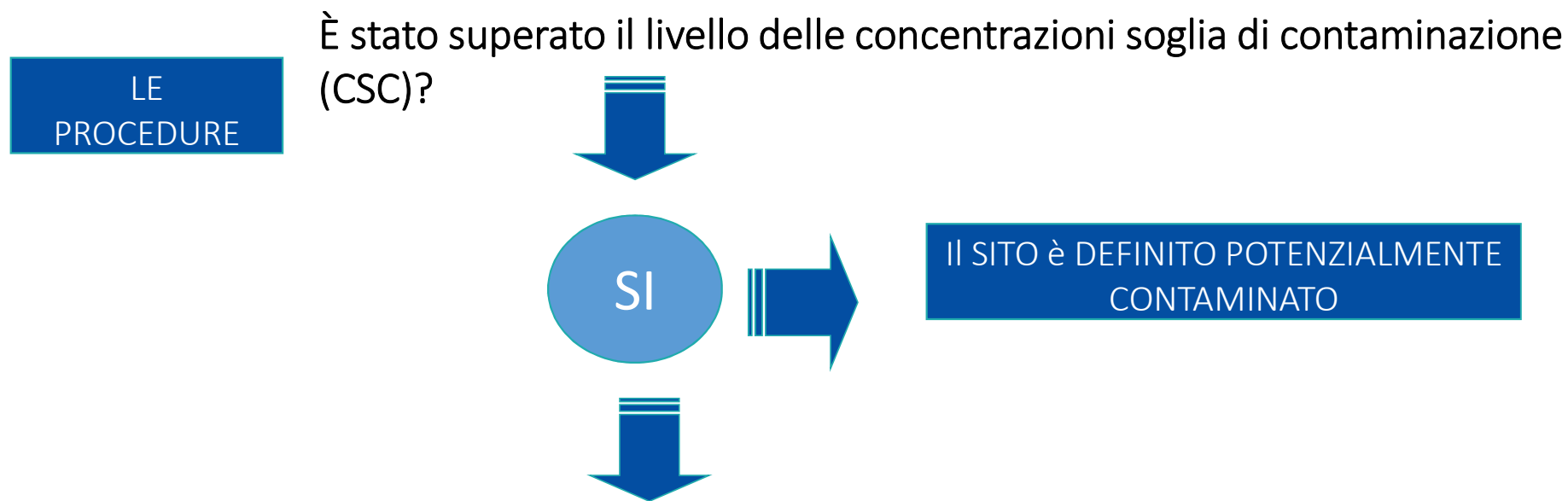


NO

3

Il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita **autocertificazione**, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica. Entro i 15 giorni successivi l'Autorità competente svolge le attività di verifica e controllo

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI



L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni e comporta la **progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione (secondo l'Allegato 2 al decreto) finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio sito specifica** (secondo quanto indicato nell'Allegato 1 e come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4).

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI

È stato superato il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione?

LE
PROCEDURE



SI

4

Il responsabile dell'inquinamento COMUNICA il superamento CSM a Comune e Provincia competenti

Entro 30 gg dalla comunicazione PRESENTA a Comune, Provincia e Regione il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

Entro 30 gg dalla presentazione, la Regione CONVOCA LA CdS e AUTORIZZA (con eventuali modifiche) il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI



La prima CdS disciplinata dalla procedura è quella che autorizza il piano di caratterizzazione del rischio.

La Regione è l'amministrazione procedente che autorizza il piano prescrizioni integrative.

L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI

LE PROCEDURE

5

Entro 6 mesi dall'autorizzazione del piano di caratterizzazione viene svolta la **PROCEDURA DI ANALISI DEL RISCHIO SITO SPECIFICA** per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).



Il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. Dall'analisi possono emergere due alternative:

- 1) Superamento della soglia di rischio
- 2) Non superamento della soglia di rischio



piano di monitoraggio

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI

NON Superamento
della soglia di rischio

RISULTATI DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

Non Superamento CSR

CdS

Approva il documento di
analisi di rischio e dichiara
concluso il procedimento e
**può prescrivere un
programma di monitoraggio**

Se il monitoraggio evidenzia
il superamento di una o più
CSR il **RESPONSABILE**
dovrà avviare le procedure
di bonifica

RESPONSABILE

Piano di monitoraggio inviato a Regione e
Provincia entro 60gg dall'approvazione

REGIONE (*)

Con il parere della Provincia approva
entro 30gg dal ricevimento o richiede
delle modifiche (1 sola volta)

RESPONSABILE

Attua il piano di monitoraggio

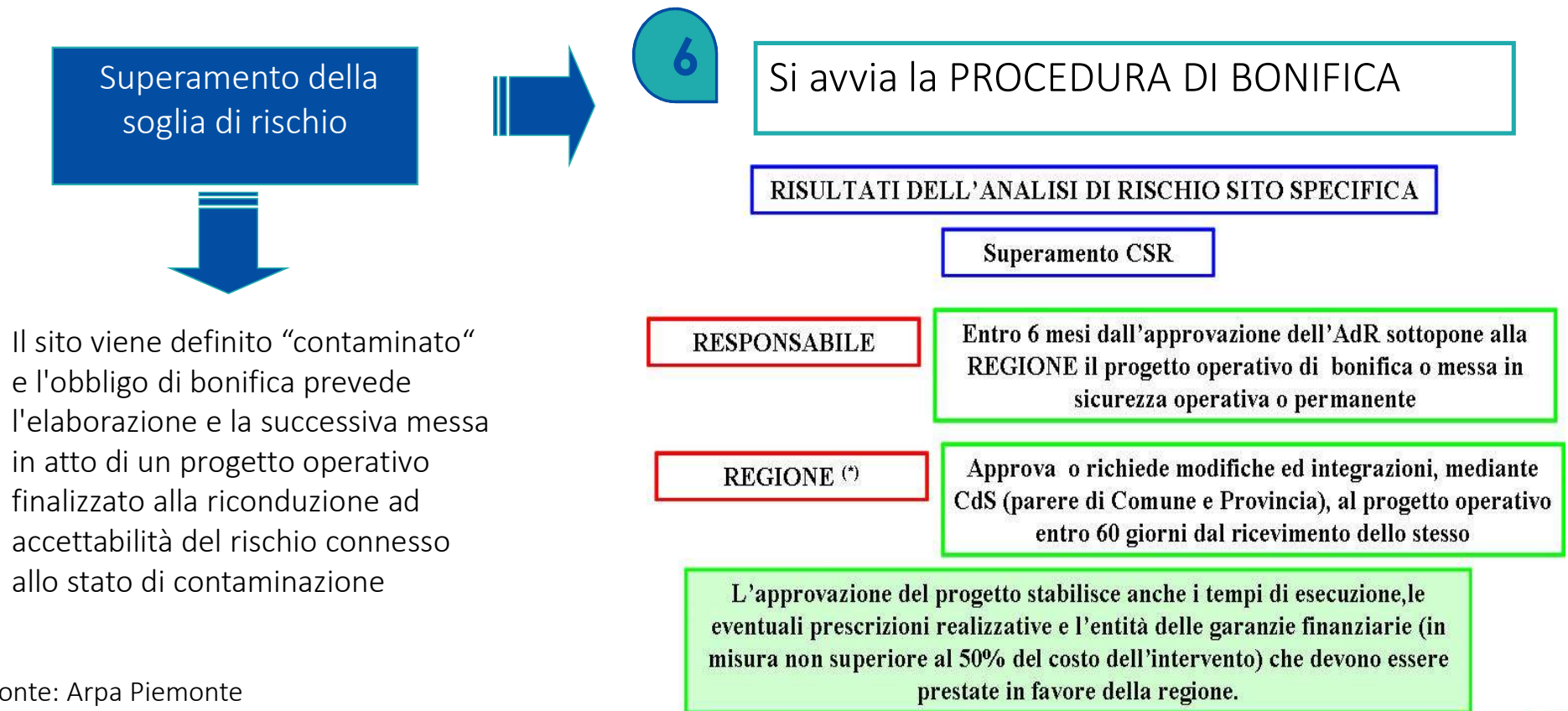
Relazione tecnica riassuntiva al termine
del monitoraggio da inviarsi a Regione e
Provincia

(*) in Piemonte delega ai Comuni

Fonte: Arpa Piemonte

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/siti-contaminati/procedura>

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI



Fonte: Arpa Piemonte

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/siti-contaminati/procedura>

(*) in Piemonte delega ai Comuni

PROCEDURA DI BONIFICA SITI INQUINATI

Autorità Umbra
per Rifiuti e
Idrico (AURI)

IL QUESITO

Mi occupo da oltre quattro anni della gestione dei procedimenti (anche se non in qualità di responsabile del procedimento) finalizzati all'approvazione dei progetti definitivi e delle varianti urbanistiche preordinate alla realizzazione delle opere e dei lavori strumentali al servizio idrico integrato.

Ai sensi dell' art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 tali progetti vengono approvati dagli enti di governo degli ambiti territoriali che provvedono mediante indizione di apposita conferenza di servizi. In AURI vengono indette almeno 30 conferenze all'anno, che seguo direttamente, ormai quasi tutte in forma semplificata. Pur avendo incontrato ormai diverse casistiche nel tempo, le problematiche rimangono all'ordine del giorno, su vari aspetti ma evidenzio in particolare quelle causate dal sovrapporsi con i procedimenti espropriativi per pubblica utilità che vanno di pari passo

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' ESPROPRIANTE (ART. 158-BIS)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' ESPROPRIANTE (ART. 158-BIS)



L'art. 158-bis stabilisce quindi che gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.ATO) approvano i progetti definitivi delle opere e degli interventi del Servizio Idrico Integrato previsti dal Piano d'Ambito e che l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'E.ATO, a seguito di apposita conferenza di servizi, produce dichiarazione di pubblica utilità, acquisizione del titolo abilitativo e, se necessario, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica



L'approvazione di un progetto è subordinata a:

1. Verifica del corretto inserimento del progetto nel programma degli interventi, sia come oggetto dell'intervento, che come importo complessivo;
2. Verifica del rispetto delle norme ambientali vigenti, quali, ad esempio, il superamento della V.I.A., della V.INC.A., la compatibilità idraulica, l'autorizzazione paesaggistica, archeologica, etc.
3. Verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico vigente.

La procedura

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI INTERVENTI E INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' ESPROPRIANTE (ART. 158-BIS)

GESTORE		ENTE DI GOVERNO D'AMBITO	
1	Predisposizione del progetto definitivo ed effettuazione delle attività connesse all'avvio del procedimento ex art. 16 D.P.R. 327/2001		
2	Nel caso di variante urbanistica, deposito del progetto definitivo approvato dal presidente di Acea ATO2, e degli altri elaborati previsti dalla norma, presso il Comune interessato; avvio comunicazioni ed avvisi ex art. 11 D.P.R. 327/2001		
3	Acquisizione della delibera di C.C. di adozione della variante urbanistica e pubblicazioni ex L. 1150/1942.		
4	Richiesta di approvazione del progetto definitivo all'ente di governo dell'ATO con invio del progetto, approvato dal Presidente di ACEA ATO 2 S.p.A., e della scheda dell'intervento del RdP	→	
		5	Valutazione della richiesta di approvazione (progetto, enti coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni, coerenza economica con i costi riportati nel PdI approvato dalla Conferenza dei Sindaci, ecc.)
		6	Indizione/convocazione della conferenza di servizi
		7	Recepimento delle osservazioni e chiusura della conferenza dei servizi
		8	Atto di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, se necessario, in variante urbanistica
9	Comunicazione dichiarazione di pubblica utilità e preavviso all'esproprio	←	
10	Emanazione del Decreto espropriativo		
11	Esecuzione del Decreto		

Fonte: regione Lazio
Procedura di approvazione
progetti definitivi

RAPPORTO TRA BONIFICA E VIA

Regione FVG
Direzione centrale
difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo
sostenibile

IL QUESITO

Con riferimento all'approvazione ai sensi dell'articolo 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006* di un progetto operativo di bonifica in area soggetta a vincolo paesaggistico e che comporti VIA (screening e eventuale VIA) ho i seguenti quesiti:

1. Se in esito alla acquisizione dei pareri e atti di assenso il documento è approvabile con prescrizioni e modifiche non sostanziali entro 5 giorni si dovrebbe emettere la determinazione conclusiva; tuttavia articolo 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 prevede sia "sentito il soggetto responsabile" anche in relazione alle prescrizioni e modifiche non sostanziali; va sentito sospendendo i termini per l'emissione della determinazione conclusiva?
2. Nei procedimenti nazionali (SIN) il MATTM ha gestito in passato la VIA fuori dal procedimento e poi acquisito e fatto proprio il parere nell'ambito del procedimento di bonifica. E' corretto? Tenuto conto anche dell'articolo 27bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedimento autorizzatorio unico regionale
3. Il procedimento deve comunque concludersi entro 60 giorni, senza sospensioni legate alle tempistiche previste dalla normativa di settore per le specifiche autorizzazioni/pareri. Corretto?

RAPPORTO TRA BONIFICA E VIA

Art. 242, c. 7,
d.lgs.
152/2006

[] La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e **sentito il soggetto responsabile**, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro **sessanta giorni** dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi **alla valutazione di impatto ambientale**, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.